



COMUNE DI CASTELFONDO  
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.ro 507.

I n d i c e:

- Capo I - Disposizioni Generali
- Capo II - Imposta sulla Pubblicità
- Capo III - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Capo IV - Modalità per il rilascio di autorizzazioni
- Capo V - Sanzioni
- Capo VI - Modalità di liquidazione del tributo
- Capo VII - Norme transitorie

**Art. 1 - Ambito di Applicazione:**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

**Art. 2 - Classificazione del Comune:**

In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.ro 507 il Comune appartiene alla V<sup>a</sup> classe avendo una popolazione residente al 31 diembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a n. 641 unità.

**Art. 3 - Criteri Generali per la Realizzazione del Piano degli Impianti per le Affissioni.**

I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione / armonizzazione perseguita dalla Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) Il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli Uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio - culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n.ro 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.ro 495), al Regolamento di Polizia Municipale e traffico.

**Art. 4 - Tipologia degli Impianti:**

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- Standardi (mono o bifacciali);
- Tabelle;
- Poster 6 x 3 (mono o bifacciali).

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) saranno determinate dall'Ufficio tributi di concerto con l'Ufficio Urbanistico.

## Art. 5 - Quantità degli Impianti:



Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D.Lgs. 507/93, parametri così determinati: n.ro abitanti 641 diviso mille per 12 metri quadrati = 7,694 mq. ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.ro 507, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento;
- 2) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento;
- 3) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali di cui all'articolo 3, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.  
Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà previa adozione di delibera di giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

## Capo II Imposta Sulla Pubblicità

### Art. 6 - Oggetto:

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.1993, n.,ro 507.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui, chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.



#### Art. 7 - Soggetto Passivo:

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### Art. 8 - Delle Tariffe in genere:

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93, le tariffe della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono delibere entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dello anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 1994, le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 28 febbraio.

Tali tariffe costituiscono un allegato del presente Regolamento.

#### Art. 9 - Pubblicità Ordinaria e Modalità di Commisurazione:

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

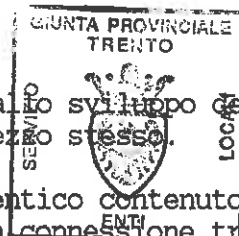
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è cal-

colata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.



I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonchè quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

#### Art. 10 - Pubblicità Effettuata con Veicoli:

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 9 comma primo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 9 comma quarto del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

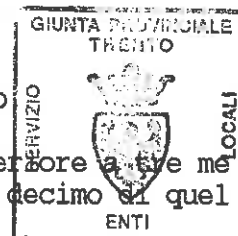
E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### Art. 11 - Pubblicità Effettuata con Pannelli Luminosi e Proiezioni:

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per an-

no solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento

Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.



Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

#### Art. 12 - Pubblicità Varia:

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente Regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal Comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

#### Art. 13 - Riduzioni dell'Imposta:

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.



#### Art. 14 - Esenzioni dell'Imposta:

Sono esenti dall'Imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'Impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 10;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici e territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

#### CAPO III

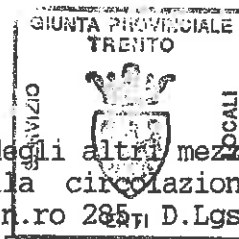
##### Modalità Per il Rilascio delle Autorizzazioni

#### Art. 15 - Disposizioni Generali:

Il presente Regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative

alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.ro 285 e al D.Lgs. 10 settembre 1993 n.ro 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992, n.ro 495.



Ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs. n.ro 285/92, così come modificato dal D.Lgs. 360/93.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

1. Domanda in carta da bollo da €. 15.000.=, indirizzata al Sindaco del Comune di Castelfondo, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
2. Disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche;
3. Foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

L'esame della domanda verrà effettuato dal settore tributario relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fino a 6 mq. di superficie, oltre a tale superficie l'esame verrà condotto di concerto con l'ufficio urbanistico.

#### Art. 16 - Disciplinare di Concessione e Canone:

I criteri per la determinazione del Canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico sono deliberati dal Consiglio Comunale.

La quantificazione economica del canone, una volta deliberati i suddetti criteri, è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi della legge regionale vigente (L.R. 04.01.1991 n.ro 1).

Il canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

### Capo IV Diritto sulle pubbliche Affissioni

#### Art. 17 - Servizio delle Pubbliche Affissioni:

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 5 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il Servizio è regolarmente istituito in questo Comune e disciplinato ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento.

#### Art. 18 - Diritto sulle Pubbliche Affissioni:

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nel quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente Regolamento.

Per ogni Commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento;

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 10%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 26; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

#### Art. 19 - Riduzione del Diritto:

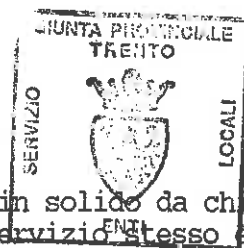
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 20;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### Art. 20 - Esenzioni dal diritto:

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.





Art. 21 - Modalità per l'Espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni:

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di £. 50.000.= per ciascuna commissione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Capo V  
S a n z i o n i

Art. 22 - Rettifica od accertamento d'Ufficio:

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.



#### Art. 23 - Sanzioni Tributarie ed Interessi:

- 1) Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto e vasi.
- 2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una sopratassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 3) Le sopratasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- 4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sopratasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art. 24 - Sanzioni Amministrative:

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n.ro 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.  
Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede di ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 22.
- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sopratasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
- 5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e desti



nati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'attività stica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

## Capo VI Modalità di Liquidazione del Tributo

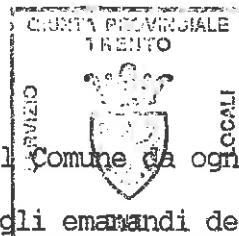
### Art. 25 - Dichiarazione:

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.Lgs. 507/93.

L'assolvimento del tributo, non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

### Art. 26 - Pagamento dell'Imposta:

- 1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 9, commi 1 e 3, 10 e 11, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o, per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
- 3) Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale da effettuarsi all'economo comunale. Nelle gestioni in concessione, la responsabilità per la gestione di tale forma di riscossione spetta, ai sensi della normativa vigente, al rappre-



sentante della Concessionaria del servizio, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Per le modalità di tenuta della contabilità si rimanda agli emanandi decreti ministeriali di cui al D.Lgs. 07/93, come meglio specificato nel successivo articolo 27.

- 4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale la imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
- 5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.ro 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile.
- 6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
- 7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### Capo VII Norme Transitorie

##### Art. 27 - Criteri di Liquidazione dell'Imposta per l'Anno 1994:

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - n. 1 del 15.01.1994 per l'anno 1994 nulla è innovato, rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.

Una volta emanati i Decreti Ministeriali e resosi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina tributario/contabile, le modalità di liquidazione del tributo risulteranno quelle esplicitate all'articolo 26 del presente regolamento e quelle dettate dal decreto stesso.

##### Art. 28 - Disposizioni Finali:

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.ro 507, ed a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione consiliare in data 21 luglio 1968.

(1) .....

COMUNE DI ..... CASTELFONDO .....

PROVINCIA DI TRENTO

# Verbale di deliberazione N. .... 23 .....

della Giunta comunale

**OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità - Diritto sulle pubbliche affissioni -  
Comuni di classe ..... V ..... - Tariffe in vigore dall'anno 1994.**

L'anno millenovecentonovanta quattro addì  
ventiquattro del mese di febbraio  
alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,  
recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

1. Ianes Bruno - Sindaco
2. Ianes Giovanni
3. Genetti Elio
4. Dallachiesa Giuseppe

**Assenti i signori: (2) Turri Mauro**

**Assiste il Segretario comunale signor Dott.ssa Paola Gallina**

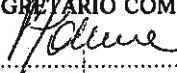
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ianes Bruno  
nella sua qualità di Sindaco  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto suindicato, posto al N. .... dell'ordine del giorno.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 98 - D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario  
comunale, che copia del presente  
verbale viene pubblicata il giorno  
03.03.1994 .....

all'albo pretorio ove rimarrà  
esposta per 10 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



(1) Originale o copia.

(2) Precisare se hanno prodotto giustificazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il secondo comma dell'art. 36 del Decreto legislativo che ha stabilito il termine del 28 febbraio 1994 per la determinazione delle nuove tariffe per l'anno 1994;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti flussi turistici;
- dai comuni delle prime tre classi demografiche, per le categorie speciali delle località;

CONSIDERATO che l'art. 2 del decreto stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente al 1994, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT in base alla statistica comunale della popolazione residente;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 641 abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i Comuni di classe V;

RITENUTO pertanto di determinare in relazione alla classe demografica di appartenenza le corrispondenti tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni dalla imposta e dal diritto, in attesa dell'adozione ed entrata in vigore del regolamento comunale, viene fatto riferimento a quelle stabilite dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del decreto legislativo n. 507;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

~~VISTO il parere del Comune;~~

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico-tributario espresso dal Responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile della Ragioneria comunale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario comunale;

ATTESA la propria competenza ex art. 29 del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

I. Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore in questo Comune - appartenente alla classe V - dall'anno 1994;

### PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

#### 1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. *Pubblicità ordinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

|                                                            |    |           |
|------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Durata: - per anno solare                                  | L. | 16.000. = |
| - non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese | L. | 1.600. =  |

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. *Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata*, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base maggiorata del 100%):

|                                                               |    |           |
|---------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Durata: – per anno solare                                     | L. | 32.000. = |
| L non superiore a 3 mesi, per<br>ogni mese o frazione di mese | L. | 3.200. =  |

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è *maggiorata* del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la *maggiorazione* è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.  
La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

## 2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

|                                                               |    |           |
|---------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Durata: – per anno solare                                     | L. | 16.000. = |
| – non superiore a 3 mesi, per<br>ogni mese o frazione di mese | L. | 1.600. =  |

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è *maggiorata* del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto*: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

|                                                                      |    |         |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.                 | L. | 144.000 |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.                 | L. | 96.000  |
| c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | L. | 48.000  |

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono *raddoppiate*.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è *maggiorata* del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## 3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

3.1. Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: -- per anno solare L. 64.000. =

-- non superiore a 3 mesi, per  
ogni mese o frazione di mese L. 6.400. =

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., *effettuata per conto proprio dell'impresa*, si applica l'imposta *in misura pari alla metà* della tariffa sopra stabilita.

#### 4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: -- per ogni giorno L. 4.000. =

per durata superiore a 30 giorni si applica:

-- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di L. 4.000. =

-- dopo tale periodo si applica la tariffa  
giornaliera di L. 2.000. =

#### 5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, *per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione*, è pari a:

L. 16.000. =

#### 6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

L. 96.000. =

#### 7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: L. 48.000. =

#### 8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta *per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

L. 4.000. =

#### 9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta *per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione*, è la seguente:

L. 12.000. =

#### 10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è *ridotta a metà* per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16

## 11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

## 12. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

## 13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

## 14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

# PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## 1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. *per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:*

- |                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| – per i primi 10 giorni                              | L. 2.000. = |
| – per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | L. 600. =   |

1.2. *per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;*

1.3. *per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;*

1.4. *per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;*

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

## 2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

## 3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'Assessore

Il Segretario

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li

Il Segretario

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, ne trasmessa al controllo ai sensi dell'art. 95, del D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 98, secondo comma, del D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L.

Addi 14.03.1994

Il Segretario

(1) Cancellare se la deliberazione è originale.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 19 ottobre 1994  
con deliberazione n.ro 41

Castelfondo, 19 ottobre 1994

IL SINDACO  
(IANES BRUNO)

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  
(Ianes Giovanni)

*Ianes Giovanni*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Parcheri Daniela

*Daniela Parcheri*

---

Divenuto esecutivo a seguito di controllo

**COMUNE DI CASTELFONDO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

C.A.P. 38020 Tel. e fax. 0463/889166 C.F. - P. IVA 00311710222

N..... di prot.

Castelfondo, 28 agosto 1995

Risposta a nota n..... del ..... All. N.....

**OGGETTO:**

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE***

***I L S E G R E T A R I O***

***certifica***

che il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e per l'applicazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni, approvato con delibera consiliare n.ro 41 dd.19.10.1994 e a seguito delle prescrizioni formulate dalla G.P. di Trento in sede di controllo di legittimità, modificato con delibera consiliare n.ro 9 dd. 16.02.1995, è stato pubblicato, mediante avviso, all'Albo Pretorio di Castelfondo dall'11 agosto 1995 al 27 agosto 1995 entrando pertanto in vigore il 28 agosto 1995.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Daniela Pancheri)  
*Daniela Pancheri*



**COMUNE DI CASTELFONDO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

C.A.P. 38020 Tel. e fax. 0463/889166 C.F. - P. IVA 00311710222

N..... di prot.

Castelfondo, 11 agosto 1995

Risposta a nota n..... del ..... All. N.....

**OGGETTO: Delibera consiliare n.ro 9 di data 16.02.1995**

**“Modificazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e per l'applicazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni a seguito delle prescrizioni formulate dalla GP di Trento in sede di controllo di legittimità”**

## **A V V I S O**

Con deliberazione consiliare n.ro 9 di data 16 febbraio 1995, vistata dalla GP di Trento in seduta del 10 marzo 1995, sub. n.ro 2781/6-R sono stata approvate le modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'applicazione del servizio delle pubbliche affissioni a seguito delle prescrizioni formulate dalla Giunta Provinciale di Trento in sede di controllo di legittimità.

Si avvisa che, a norma dell'art. 7 comma 3 dello Statuto Comunale, la deliberazione e il regolamento si trovano depositati nell'Ufficio di Segreteria di questo Comune dal giorno 11 agosto 1995 al giorno 26 agosto 1995.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**(Dott.ssa Daniela Pancheri)**

*Daniela Pancheri*